



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS
Ud.10/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25977/2025 R.G. proposto da:

_____ n proprio e nell'interesse del minore _____
_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore,

-intimati-

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 2434/2025 depositato il
28/10/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal
Consigliere Rita Russo.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, cittadina nigeriana, ha agito in proprio e nell'interesse
del figlio minore _____ nato a _____



██████████, deducendo di essere una rifugiata, vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e di gravi forme di persecuzione basate sul genere; di avere subito violazioni dei suoi diritti fondamentali sia in Nigeria, suo Paese d'origine, che in Libia, Paese di transito dove è divenuta madre. In particolare, ha dedotto che dopo essere giunta in Libia, è stata trattenuta in una *connection house* in condizioni di completa segregazione; successivamente è stata venduta a un cittadino ghanese che l'ha condotta a ██████████ dove ha continuato a subire segregazione, violenze e ripetuti stupri, e dove è nato suo figlio, la cui nascita non è mai stata registrata né in Libia né in Nigeria. È giunta in Italia nel 2014 insieme al minore, dove ha ottenuto dapprima la protezione umanitaria, in ragione della vulnerabilità data dalla condizione di donna sola e madre, successivamente, dopo essere stata presa in carico da un centro antiviolenza ed avere rielaborato le violenze subite, ha presentato nuova domanda e ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiata da parte della competente Commissione territoriale, esteso anche al figlio minore.

Con ricorso depositato il 30 luglio 2024 la medesima ha chiesto al Tribunale di Roma la formazione dell'atto di nascita del minore.

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che non risulta comprovata la qualità della ricorrente quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e che l'accertamento dello *status filiationis* non è proponibile mediante il procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. n. 396 del 2000.

La ricorrente ha proposto reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo la propria legittimazione ad agire quale madre del minore; l'avvenuto riconoscimento del rapporto madre-figlio nell'ambito dei procedimenti di protezione internazionale; la sussistenza del diritto del minore alla formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dell'art. 24 del Patto



internazionale sui diritti civili e politici e degli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Con decreto del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo, osservando che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio deve avvenire nelle forme previste dagli artt. 250 e 254 c.c.; che le dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non possono essere equiparate ad un formale riconoscimento del figlio; che il procedimento di rettificazione previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 396 del 2000 non può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale dello *status* di figlio, dovendosi a tal fine fare ricorso alle azioni tipiche previste dall'ordinamento in materia di stato delle persone.

La cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno ha depositato istanza di partecipazione alla eventuale all'udienza di discussione orale.

RITENUTO CHE

1.- La ricorrente deduce preliminarmente l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., rilevando che il decreto impugnato presenta carattere sia decisorio sia definitivo, in quanto incide su diritti soggettivi fondamentali del minore e della madre con efficacia assimilabile al giudicato e non è suscettibile di ulteriori impugnazioni. Evidenzia che la controversia riguarda il diritto del minore alla registrazione della nascita, all'identità personale, al nome e alla cittadinanza, diritti riconosciuti dall'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989; dall'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; dagli artt. 2 e 31 Cost.; dalla giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome (Corte cost. n. 13 del 1994).

2.- Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 254 c.c. e della disciplina sulla legittimazione della madre ad agire per la formazione dell'atto di nascita. La ricorrente censura il decreto



impugnato nella parte in cui avrebbe negato la sua legittimazione ad agire per la formazione dell'atto di nascita del minore. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe erroneamente equiparato il problema della legittimazione processuale a quello del riconoscimento formale del figlio ai sensi dell'art. 254 c.c., senza considerare che il rapporto di filiazione sarebbe già stato riconosciuto dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; il minore ha ottenuto lo status di rifugiato unitamente alla madre ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 e la qualità di madre della ricorrente è stata costantemente riconosciuta dalla pubblica amministrazione, la quale ha consentito l'iscrizione scolastica del minore, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. La ricorrente deduce che il riconoscimento dello status di rifugiato operato dalle Commissioni territoriali costituisce un atto proveniente da pubblici ufficiali idoneo a conferire rilevanza giuridica al rapporto di filiazione. Deduce inoltre che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il possesso di stato del minore che costituisce prova legale della filiazione in mancanza dell'atto di nascita. Afferma che l'azione proposta non è diretta a costituire ex novo un rapporto di filiazione, ma soltanto a conformare i registri dello stato civile ad una situazione familiare già accertata e riconosciuta da altre autorità pubbliche.

3.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 396 del 2000 in tema di formazione tardiva dell'atto di nascita. La ricorrente deduce che la Corte territoriale ha omissso di considerare le condizioni eccezionali nelle quali è avvenuta la nascita del minore; l'impossibilità materiale di procedere alla registrazione della nascita in Libia; la condizione di irregolarità della madre sul territorio libico; i gravi rischi ai quali essa sarebbe stata esposta qualora si fosse rivolta alle autorità locali per denunciare la nascita del figlio. La ricorrente



richiama gli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 396 del 2000, osservando che tali disposizioni sono dirette proprio a consentire la formazione tardiva dell'atto di nascita o la formazione dell'atto omesso nei casi in cui la registrazione non sia stata possibile nei termini ordinari. Deduce inoltre che il mancato esame delle concrete condizioni di vita della madre e del minore avrebbe condotto la Corte territoriale ad una lettura puramente formalistica della disciplina. La ricorrente richiama, a sostegno della censura l'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l'art. 31 Cost.; documentazione internazionale relativa alle condizioni dei migranti e dei rifugiati in Libia.

4.- Il ricorso appare ammissibile poiché è stata adottata una decisione in tema di diritti fondamentali; nella specie si tratta del diritto del minore ad essere registrato all'anagrafe e alla formazione del suo atto di nascita. Il diritto, che è espressione della identità personale, è riconosciuto dall'art. 7 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, il quale prevede che *«Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide»*.

5.- L'azione promossa dalla odierna ricorrente è diretta a formare un atto di stato civile che è stato omesso in relazione alle dedotte circostanze eccezionali della nascita del bambino e del suo trasferimento in Italia.

5.1.- Nel caso del minore nato all'estero, l'ordinamento di stato civile italiano (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la



revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) prevede che venga trascritto l'atto di nascita formato all'estero (art. 28) oppure che si provveda alla formazione dell'atto omesso o indisponibile che si sarebbe dovuto registrare in Italia (artt. 95 e 100).

5.2.- Di regola, le registrazioni anagrafiche dei minori nati all'estero vengono risolte con la collaborazione della autorità diplomatica o della autorità consolare che si rivolgono alle autorità del paese di origine, ma la posizione dei rifugiati è peculiare, perché essi non possono rivolgersi alle autorità del loro paese di origine e sono normalmente sprovvisti di documenti, se non quelli formati in esito alle procedure di identificazione avvenute nel paese di rifugio; ancora più peculiare è la posizione dei loro figli, specialmente ove nati in un paese di transito e a maggior ragione se nel paese di transito la loro nascita è collegata a fatti di violenza, di tratta o di riduzione in schiavitù.

5.3.- Il minore *de quo* non ha un certificato di nascita, e secondo quanto esposto dalla madre la sua nascita non è stata dichiarata né nel paese di origine (Nigeria) né nel paese di nascita (Libia), sicché non è possibile richiedere la collaborazione delle autorità di questi paesi: da un lato perché la nascita è rimasta loro ignota, dall'altro per le esigenze di protezione della madre e del bambino.

6.- La ricorrente ha promosso il procedimento ex art. 95 del D.P.R. 396/2000, previa una comunicazione al Comune di Roma di «formale dichiarazione di nascita tardiva». Ella espone (pag. 10 ricorso) che *«Per ovviare alla mancata registrazione della nascita di [REDACTED] in data 27.05.2022 la sig.ra [REDACTED] ha inviato, per il tramite dell'Avv.ta [REDACTED] all'Ufficio Denunce di nascita del Comune di Roma formale dichiarazione di nascita tardiva e contestuale richiesta formazione di formazione dell'atto di nascita del minore (Doc. 10 f.g.p) senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta»*



6.1.- Questa comunicazione, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della ricorrente, non sembrerebbe avere valore di una dichiarazione di nascita (tardiva) secondo la legge italiana, dal momento che la dichiarazione di nascita deve essere fatta personalmente dai genitori o da un loro procuratore speciale (art. 30 Regolamento). In questo caso l'avvocata era munita solo di una procura *ad litem* che non la abilita a qualificarsi procuratore speciale al fine di compiere un atto extraprocessuale di diritto sostanziale quale è la dichiarazione di nascita. Inoltre, deve considerarsi che la dichiarazione di nascita anche tardiva deve essere fatta nel luogo in cui il minore è nato o, in taluni i casi, nel luogo di residenza dei genitori (art 12, 30, 31 del Regolamento).

6.2.- Pertanto, essendo il minore nato in Libia, anche ove la ricorrente si presentasse personalmente o conferisse procura speciale ad un suo rappresentante al fine di rendere la dichiarazione tardiva di nascita, l'ufficiale di stato civile italiano non potrebbe riceversela.

6.3.- La comunicazione di cui parla la ricorrente è quindi, ai fini anagrafici, *tamquam non esset*; nulla può in questo caso l'ufficiale di stato civile da momento che il bambino è nato all'estero, manca un atto di nascita trascrivibile e sul quale annotare l'eventuale riconoscimento e non si possono interpellare le autorità diplomatiche o consolari.

7.- E' necessario pertanto rivolgersi alla autorità giudiziaria e soccorre la disciplina degli artt. 95 e 100 del d.P.R. n. 396/2000, dal momento che il Tribunale è competente anche per la formazione degli atti «omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia» (art 100). L'azione promossa è, in astratto, appropriata al caso di specie.

Tanto premesso, le questioni che il ricorso finisce con il sollevare presentano, per taluni profili, una rilevanza nomofilattica tale da renderne opportuna la trattazione in pubblica udienza, alla presenza del Pubblico Ministero.



7.1.- La questione che dovrà essere discussa è la legittimazione a promuovere tale azione, dal momento che entrambi i giudici di merito hanno rilevato che non risulta un formale riconoscimento del minore ai sensi della legge italiana.

Tuttavia, ove la odierna ricorrente si presentasse oggi innanzi all'ufficiale di stato civile italiano per rendere una dichiarazione di riconoscimento, quest'ultimo le opporrebbe la mancanza di un certificato di nascita; ove si recasse da altro pubblico ufficiale (ad esempio un notaio) per redigere un atto pubblico di riconoscimento, ugualmente l'atto non potrebbe essere annotato ai sensi dell'art. 43 e 46 del D.P.R. 396/2000, perché manca un atto di nascita. Né è possibile, come si è detto, chiedere tale atto di nascita alle autorità del paese di origine o di transito.

8.- La questione presenta dunque alcuni nodi problematici di rilievo.

8.1.- Il ricorso sollecita una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, che garantisca i diritti della madre e del bambino, tutelati dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, nonché il diritto di asilo, tutelato dall'art 10 Cost.

L'asilo costituzionale opera come strumento di effettività della dignità umana e delle libertà democratiche, nonché di tutela di quei diritti fondamentali che appartengono alla persona in quanto tale e non in quanto membro di una comunità politica. Riconoscere ad una persona lo status di rifugiato significa garantirle l'esercizio dei diritti che le è precluso nel paese di origine, rispettarne la dignità e la identità personale, riconoscere e tutelare i suoi legami familiari. Inoltre, la circostanza che si discuta qui, oltre che dei diritti della ricorrente, anche ed in primo luogo dei diritti di quel bambino che nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale è stato identificato come suo figlio, implicherebbe la necessità di applicare il principio della preminenza del *best interest of the child*, riconosciuto non solo dalla Convenzione Onu



sui diritti dell'infanzia, ma anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e ormai immanente nell'ordinamento interno.

Si tratta quindi di valutare se si possa negare la possibilità di formare l'atto di nascita e il riconoscimento dello *status filiationis* solo perché il minore è straniero e sono oscure le circostanze della sua nascita.

8.2. Si pone un problema di coordinare il quadro normativo vigente in tema di costituzione dello *status filiationis* e il regolamento dell'ordinamento di stato civile con la normativa in tema di protezione internazionale.

8.3.- Come sopra si è accennato, il richiedente asilo è persona che giunge sul nostro territorio sprovvisto, almeno di regola, di documenti, e la sua identificazione nonché l'accertamento dei presupposti del diritto di asilo dipendono essenzialmente da una valutazione di veridicità che la Commissione territoriale o l'autorità giudiziaria competente rende sulle sue dichiarazioni (art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

8.4.- Pertanto, se pure è corretto affermare che la Commissione territoriale non è l'organo abilitato a certificare, in termini anagrafici, la nascita del minore, né ha funzione di accertare e dichiarare giudizialmente la maternità o la paternità, non sembrerebbe potersi negare che le sue decisioni certificano la veridicità delle dichiarazioni che il richiedente asilo non può comprovare con dei documenti.

8.5.- D'altro canto, è anche vero che lo *status* di figlio non si può accertare in via incidentale, segnatamente non si può accertare incidentalmente nell'ambito di una azione di rettificazione degli atti di stato civile, né può accertarlo e dichiararlo una autorità diversa dal tribunale competente per territorio, in composizione collegiale e con l'intervento necessario del pubblico ministero.



8.6.- Né sembra soccorrere la normativa in tema di possesso di stato, poiché il possesso di stato è un mezzo di prova (Cass. 14/03/2024) di un fatto realmente avvenuto da cui è derivato un effetto legale, sicché non acquista particolare rilievo la circostanza che il minore nei rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie sia considerato figlio della ricorrente.

9.- Va dunque esaminata *funditus* la questione della legittimazione a richiedere la formazione dell'atto di nascita o la rettificazione di esso secondo quanto dispone l'art. 95 del D.P.R. 396/2000. Per promuovere l'azione occorre avervi interesse, che in questo caso i giudici di merito hanno identificato con la rappresentanza legale del minore in questione, data appunto dal riconoscimento, che instaura lo *status filiationis* e fa sì che il genitore biologico diventi il rappresentante legale del minore, titolare ed esercente la responsabilità genitoriale.

9.1.- E' da chiedersi però se questa sia l'unica posizione di stato che consente di qualificare il soggetto che agisce come avente interesse e legittimato all'azione ex art 95 cit. Nel caso che ci riguarda infatti la richiedente dichiara che ella e il minore godono di uno *status*, segnatamente lo *status* di rifugiato, che è stato riconosciuto anche in relazione alla accertata veridicità del racconto delle circostanze di nascita e della identificazione, da parte della autorità a ciò preposte, come madre e figlio.

9.2.- La circostanza che l'interessata goda della *status* di rifugiata, correlato ad un dichiarato vincolo familiare, potrebbe eventualmente concretare l'interesse ad agire, inteso come esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; il risultato utile che qui la ricorrente intende perseguire è la formazione di un atto di nascita sul quale possa annotarsi il riconoscimento e che completerebbe il percorso di tutela dei diritti alla identità personale e familiare avviato con la domanda di asilo.



Correlativamente, la legittimazione verrebbe data non già dal riconoscimento del figlio, ma dallo stesso *status* di rifugiato, in ragione del quale si chiede la tutela del diritto alla identità personale. Lo *status filiationis* integra infatti uno degli elementi fondanti non solo la identità del figlio, ma anche la identità del genitore.

9.3.- Inoltre, quanto alla circostanza che la ricorrente non abbia ancora reso, secondo la Corte d'appello, una formale dichiarazione di riconoscimento, deve rilevarsi che non possono essere considerate unicamente le dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Commissione territoriale per escludere tale circostanza, poiché le operazioni di identificazione dei richiedenti asilo avvengono ben prima della audizione innanzi alla Commissione territoriale (art. 4 e ss. del Dlgs 142/2015, art. 26 Dlgs 25/2008).

9.4.- Nelle operazioni di identificazione e di presentazione della domanda di protezione internazionale il migrante dichiara la propria identità e condizione nonché la identità e condizione degli eventuali minori che lo accompagnano.

9.5.- E' in quella sede quindi, innanzi ad una pubblica autorità specificamente preposta alla identificazione dei richiedenti asilo che fanno ingresso in Italia sprovvisti di documenti, che il migrante potrebbe rendere dichiarazioni che valgono come riconoscimento del figlio, vale a dire non solo come dichiarazione di scienza, ma anche come manifestazione della intenzione di assumere pubblicamente la posizione del genitore; e ciò pur se detta dichiarazione non può essere annotata se non prima viene trascritto o formato l'atto di nascita, ma ad essa fa da riscontro, in assenza di documenti, la ritenuta veridicità della dichiarazioni da parte della Commissione territoriale o della autorità giudiziaria competente.

10.- La questione è quindi complessa e richiede una ricostruzione del quadro normativo che emerge dal d.P.R. 396/2000, dalle norme del



titolo VII del libro primo del codice civile e dalla normativa in tema riconoscimento della protezione internazionale, al fine di enuclearne una regola idonea a governare il caso concreto coerente con i principi costituzionali.

Il Collegio ritiene pertanto necessario il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

